

STATUTO
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"SINOLO Società Cooperativa sociale - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Napoli la Società Cooperativa denominata "SINOLO Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche in luoghi diversi da quello dove ha sede la Cooperativa.

ARTICOLO 2 (durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della sussidiarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, sanitario, educativo e formativo nonché di realizzare attività volte a facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

In particolare i soggetti cui la cooperativa si rivolge sono i seguenti:

- 1) persone affette da problematiche psicologiche e/o sofferenti di disturbi psichici e neurologici di varia natura e gravità;
- 2) persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza ed emarginazione giovanile ed adulta;
- 3) invalidi psichici e neurologici;
- 4) soggetti in trattamento psichiatrico;
- 5) ex degenti di istituti psichiatrici;

6) persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura;

7) minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

In considerazione dello scopo mutualistico, così come definito all'articolo 3 del presente statuto, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 - orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente statuto.

La cooperativa inoltre si propone di svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) della citata Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto la cooperativa si propone di gestire e realizzare, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, in collaborazione con terzi e/o per conto terzi, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, quanto segue:

I) case famiglia, appartamenti protetti, residenze, comunità, day hospital, centri diurni, attività di specialistica ambulatoriale, centri crisi, night hospital e qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, di degenza e non, che migliorino, favoriscano e sviluppino i programmi di interventi finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione, dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente statuto;

II) strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purchè pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

III) l'erogazione di pasti alle persone in trattamento nelle

strutture di cui al precedenti punti I e II;

IV) la realizzazione per ciascuna persona presa a carico di un progetto individualizzato che deve prevedere: a) fasi; b) obiettivi per ciascuna fase; c) contenuti; d) tempi; e) attività; f) persone coinvolte; g) partecipazione della famiglia e di altre persone;

V) la partecipazione dei familiari e di soggetti direttamente o indirettamente interessati dalle attività ed iniziative; in particolare con:

- incontri periodici di informazione sulle problematiche suddette;

- interventi mirati all'insegnamento di competenze e abilità per la gestione delle difficoltà e la soluzione di problemi;

- incontri periodici di sostegno psico-sociale;

- interventi ed iniziative di assistenza domiciliare;

- organizzazione di gruppi di auto aiuto per i familiari;

- formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialità;

- elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e gestione delle attività ed iniziative;

- organizzazione e realizzazione di attività socioterapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

VI) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;

VII) studi e ricerche di psicoterapia con particolare attenzione:

- alla possibilità di integrare metodologie, approcci e tecniche differenti;

- agli ambiti individuali, familiari e di gruppo;

- alle connessioni della psicoterapia con la psichiatria, la psicologia e le altre scienze;

VIII) programmi per la formazione di psicoterapeuti così come previsto dalle leggi in vigore;

IX) attività di ricerca scientifica sui singoli approcci psicoterapeutici, sulle possibili integrazioni e sulle connessioni tra essi, le altre discipline psicologiche e le altre scienze,

X) iniziative ed attività utili anche in collaborazione, rapporto ed intesa con associazioni, enti, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private;

XI) convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private, per elaborare e gestire programmi terapeutici di riabilitazione e risocializzazione;

XII) l'attuazione di esperienze simili;

XIII) materiali, attrezzature, sussidi, beni mobili, ed immobili, per il raggiungimento dello scopo;

XIV) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

XV) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

XVI) la progettazione e realizzazione di programmi per la formazione professionale indirizzati ad istituzioni, imprese, enti pubblici e/o privati, associazioni, cooperative e consorzi, impegnati nel campo del disagio sociale, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria in genere e nelle attività ad esse connesse e/o correlate;

XVII) l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, aggiornamento, consulenza, formazione, supervisione, e quant'altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore in cui opera la Cooperativa;

XVIII) la progettazione e la realizzazione di attività assistenza e supporto organizzativo, clinico, tecnico, e gestionale alle attività accessorie in istituzioni, imprese, enti pubblici e/o privati, associazioni, cooperative e consorzi, impegnati in campo sociale, sanitario e sociosanitario e non, nonché al personale degli stessi;

XIX) la progettazione, realizzazione e l'implementazione di Sistemi Gestione Qualità indirizzati ad istituzioni, enti pubblici e/o privati, associazioni, imprese, cooperative e consorzi impegnati in campo sociale, sanitario e socio-sanitario e non;

XX) la gestione di servizi di sistemazione, conservazione, scannerizzazione, digitalizzazione di archivi;

XXI) l'organizzazione di convegni, riunioni, congressi, conferenze, stages, ed ogni altra attività svolta a promuovere e valorizzare gli scopi sociali;

XXII) attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali;

XXIII) la gestione di lavanderie industriali, laboratori di falegnameria, intarsio e pittura, lavorazione di oggettistica rivestita e non, lavorazione di ceramica, lavorazione di filati ed abbigliamento in genere, lavorazione di tappezzeria interna ed esterna ivi comprese tende da sole e veneziane, opere di restauro

e lavori di impiantistica in genere;

XXIV) il lavaggio autoveicoli;

XXV) servizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante apertura di bar, pizzerie ristoranti, pub, fast-food nonché attività di gestione di aziende agricole;

XXVI) servizi fotografici;

XXVII) servizi per la pulizia di locali, suppellettili, vetri, vetrine di ogni genere, stipulando appositi contratti con persone fisiche e giuridiche e con enti pubblici e/o privati di ogni tipo;

XXVIII) servizi di giardinaggio;

XXIX) il trasporto di cose e persone;

XXX) la gestione di parcheggi;

XXXI) servizi di manutenzione del verde, opere di forestazione, di realizzazione, gestione e vigilanza diretta di aree e verde di particolare interesse per la collettività;

XXXII) servizi per la prevenzione di incendi boschivi;

XXXIII) opere di manutenzione di edifici pubblici (scuole, etc.);

XXXIV) manutenzione dell'arredo urbano (segnaletica stradale, toponomastica);

XXXV) la gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, mostre, manifestazioni sportive e culturali, convegni e seminari culturali e scientifici;

XXXVI) servizi di pulizia, pitturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, viali, parchi giardini, residenziali, industriali o destinati ad uffici;

XXXVII) l'assemblaggio e confezionamento di prodotti igienico-sanitari, alimentari, plastici ed elettronici;

Le attività di cui all'oggetto sociale verranno effettuate a favore di terzi con propri beni strumentali e/o anche con beni presi in locazione o in comodato.

La Cooperativa potrà, inoltre, commercializzare gli articoli eventualmente prodotti.

La cooperativa è impegnata ad utilizzare nella propria attività, in via prioritaria ma non esclusiva, il modello di psicoterapia integrata così come sviluppato dalla "SIPI - Società Italiana di Psicoterapia Integrata".

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico -, commerciale, industriale e finanziaria - escluso il leasing attivo - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi ed in particolare della Legge 1815/1939.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in

rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci società, associazioni ed enti pubblici o privati che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del

danno arrecato alla Cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 32 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il

socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che sia dissenziente rispetto ad una delibera di proroga tacita od espressa della durata della società.

Il diritto di recesso del socio è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta al deposito nel Registro delle Imprese a norma di legge, esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 32.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo quanto infra.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni

dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma 5 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano, ex art. 2534, comma 2 codice civile, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei

soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

ARTICOLO 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 154,93= (Euro centocinquantaquattro virgola novantatré).

ARTICOLO 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo

22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue: Al socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dal capitale versato.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 154,93= (Euro centocinquantaquattro virgola novantatré).

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione

tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso

secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- a) L'organo di controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 26 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c., del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- h) l'approvazione dei regolamenti interni;
- i) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la delibera di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè di tutti gli

argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto e) deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dal seguente articolo 27.

ARTICOLO 27

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico della società anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso da effettuarsi con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Inoltre, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col

sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Ogni socio cooperatore, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto nel libro soci da almeno novanta giorni e se non è in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Egli può esprimere un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta ex articolo 2538 1° e 2° comma c.c..

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto di voto, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, o dipendente della società Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci ex articolo 2539 c.c..

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 28

La società è amministrata, secondo la deliberazione dell'assemblea che procede alla nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri su decisione dei soci in sede di nomina.

L'Amministratore unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, che dureranno in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, fino a revoca o dimissioni.

All'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci e salvo eventuali limitazioni stabilite dall'assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'articolo 2475, 5° comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso minimo di cinque giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori in carica, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori in carica, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza di Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 30

All'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei nonchè nominare direttori generali, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 31

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 c.c.. Fuori da dette ipotesi con decisione dei soci potrà essere ugualmente nominato tale organo o potrà essere nominato un revisore avente uguali competenza e poteri.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397 c.c., che durano in carica tre esercizi ed operano nei modi previsti dalla legge.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo

concreto funzionamento.

Esso esercita anche il controllo contabile salvo che tale funzione con decisione dei soci non sia stata devoluta ad un revisore o ad una società di revisione che operano nei modi e termini previsti dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

ARTICOLO 32

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli artt. 38-40 del D. Lgs 5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Qualora, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00= (Euro diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

I membri saranno tutti nominati dalla locale CCIAA, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ. e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003, presso la sede della competente CCIAA. Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci

ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO XII

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

ARTICOLO 35

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XIII

RINVIO

ARTICOLO 36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme

delle Società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

Giacomo De Caterina

Lucia Cannaviello - sigillo -